

LICEO SCIENTIFICO STATALE

"G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25
Cod. Fisc. 93032980638 - Cod. Mecc. NAPS43000T
@mail: naps43000t@istruzione.it – @pec: naps43000t@pec.istruzione.it

PROT. 7024 VI-9 DEL 02/09/2025

Al **Personale Docente e A.T.A. del
Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno"**
LORO SEDI

e

ai **Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero
ai Tutori, ovvero agli Affidatari delle Studentesse
e degli Studenti del Liceo Scientifico Statale
"Giordano Bruno"**
ALBO

OGGETTO: *Adempimento obbligo istruzione - Legge 13 novembre 2023, n° 159, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cd. "Decreto Caivano") recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".*

La sottoscritta Dirigente scolastica dell'Istituzione in epigrafe rammenta che l'oggettivato disposto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297) novellando una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. In tale ambito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 622 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296¹, i destinatari della presente sono anch'essi coinvolti in forza dell'**art. 12 della Legge de quo, che recita: "...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".**

Per completezza di esposizione segnala che con l'introduzione dell'art. 570-ter del codice penale, la violazione dell'obbligo d'istruzione² è punita con la reclusione fino a due anni, mentre l'elusione³

¹ L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria, (da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. N.d.r.).

² Sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege.

³ Sussiste l'elusione dell'obbligo scolastico in caso di assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25

dell'obbligo d'istruzione è punito con la reclusione fino a un anno. Peraltro l'articolo 2, comma 3-bis del Decreto legge 4 maggio 2023, n° 48, introdotto in fase di conversione dalla Legge 3 luglio 2023, n° 85, ha previsto che **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"**.

Nel rispetto di quanto normato dai richiamati disposti, i Docenti coordinatori di classe dovranno comunicare alla Segreteria Didattica d'Istituto, i nominativi delle studentesse o degli studenti assenti senza giustificati motivi per più di n. 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di n. 3 mesi, utilizzando il modello reso a margine della presente. Tanto, per consentire alla Dirigente scolastica di inviare tempestivamente apposita comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, al fine di chiedere le relative giustificazioni, ove sussistano.

Nel caso in cui la studentessa o lo studente non riprendano la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, la Dirigente scolastica, a seguito dell'istruttoria dei Docenti e della Segreteria Didattica d'Istituto, avviserà entro i n. 7 giorni dalla suddetta comunicazione il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Invita i Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero i Tutori, ovvero gli Affidatari delle Alunne e degli Alunni in indirizzo a controllare le assenze dei propri minori sul registro elettronico e a giustificare con tempestività.

Confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e, nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori approfondimenti, gradisce l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993*